



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 39

Oggetto:

Approvazione programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11/01/2018 del mese GENNAIO, alle ore 13:30 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
3) TORCITTO	Concetta	Assessore
4) CARNAZZO	Giuseppe	V. Sindaco
5) ALIANO	Angelo	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Sig. Giuseppe Basso**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Giuseppe Benfatto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li. 18.01.2018

Il Responsabile dell'Area I - F.F.

Vincenza J.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 18.01.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Giustina Ferraro

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

VISTO l'art. 91, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, ai sensi del quale gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzate delle assunzioni, programmano le proprie politiche di programmazione del fabbisogno del personale adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della L. 27.12.1997, N. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o mediante altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

VISTO l'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001 N. 448 (legge finanziaria 2002) che recita "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti locali di cui all'art. 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

VISTO l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni".

DATO ATTO:

- che l'art.6 del D.Lgs.165/2001 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provveda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, e più specificatamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art.39, legge 449/97 e con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennale; il medesimo articolo prevede altresì che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- che l'art. 89, c.5 D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

- Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- Art. 1 comma 557 bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;
- Art. 1 comma 557 quater che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi per il triennio 2011 /2013;

BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI:

- l'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, ha abrogato l'art. 76 comma 7 del 112/2008, ha previsto:
 - che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La percentuale è incrementata all'80% per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5);
 - che gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% o, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'01 /01/2014 nel limite dell'80% « delle spese relative al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015 (comma 5 quater);
 - che i limiti di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
 - che gli Enti sono tenuti a verificare l'esaurimento delle graduatoe prima di avviare nuove procedure concorsuali (comma 5 ter);

LIMITI UTILIZZO CAPACITÀ ASSUNZIONALI ANNI 2015 E 2016:

- l'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità 2015", ha inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali:
 - all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatoe vigenti o approvate;
 - alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane;
 - che le risorse relative alla capacità assunzionale pari al 60% (anno 2015) e all'80% (anno 2016) della spesa dei cessati rispettivamente negli anni 2014 e 2015 possono essere incrementate del 40% (anno 2015) e del 20% (anno 2016), finalizzando le stesse alla ricollocazione del personale di area vasta e più specificatamente:
 - 60% spesa cessati 2014 - spesa assunzione vincitori concorso — assunzioni personale infungibile + 40% spesa cessati 2014 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2015;
 - 80% spesa cessati 2015 — spesa assunzione vincitori concorso — assunzioni personale infungibile + 20% spesa cessati 2015 - risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2016;
 - che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 delle Legge 296/2006;

CHIARITO dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19 del 16 giugno 2015 che i comuni nel corso del 2015 e del 2016 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato solamente ricorrendo ai dipendenti degli enti di area vasta collocati in soprannumero, ai vincitori dei concorsi

conclusi prima del 31 dicembre 2014 ed ai profili che non sono presenti nelle province se strettamente necessario per la erogazione di servizi essenziali. Invece non vi sono nuovi vincoli alle assunzioni di personale a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti ed i responsabili.

VISTO l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

VISTA la deliberazione n. 13 depositata in data 31/03/2015 della Corte dei Conti Sezione della Autonomie che, tra le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28 art. 9 del D.L. 78/2010, ha incluso tra i rapporti a tempo determinato ex art. 110 del Tuel, anche quelli del comma 1, ritenendo indirettamente che a seguito dell'abrogazione dell'art. 19 comma 6 quater, tali assunzioni precedentemente escluse (vedi deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la deliberazione n. 12/2012 delle SS.AA. della Corte dei Conti), vadano incluse tra le assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

DATO ATTO delle seguenti prescrizioni per gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità:

- a) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) - vedi Circolare Personale dell'1 marzo 2012;
- c) avere un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50% (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni). Per effetto dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 90/2014: *"L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assistenziali dei soggetti citati all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese commi;*
- d) aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008).
- e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale rispetto all'anno precedente ai sensi dell'art. 1, comma 55^{ter} della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);

PRESO ATTO:

- a) dell'acquisizione delle dichiarazioni presentate dai Responsabili dei Servizi, con le quali è stata attestata l'inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenza di personale;
- b) dell'incidenza della spesa personale 2016 rispetto al 2015 inferiore al 50%
- c) del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2017;
- d) della riduzione della spesa del personale rispetto alla media della spesa dei tre anni precedenti;
- e) dell'improvvisa dipartita del Resp.le dell'Area II economica-finanziaria e delle carenze di organico/professionalità nella stessa struttura;

DATO ATTO:

- che la rideterminazione della dotazione organica, prevista dall'art 6 del D.lgs. 165/2001, è un atto di pianificazione che, sulla base della definizione degli obiettivi dell'azione amministrativa e della complessiva analisi dei compiti istituzionali, concorre alla definizione di un sistema efficace ed efficiente di gestione delle risorse complessive dell'ente;

- che la determinazione del fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale in servizio e perciò della consistenza della dotazione organica si ispira alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, al miglioramento della produttività individuale e collettiva, a criteri di economicità e funzionalità;

ATTESO, come sopra evidenziato, che la programmazione delle assunzioni del prossimo triennio deve tenere conto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, vincoli operanti sia a livello generale di contenimento della spesa di personale, (obbligo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i.), ma anche delle concrete possibilità di assunzione ai sensi del comma " dell'art. "6 del d.l. 112/2008, convertito con legge 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito con legge 122/2010, modificato dalla L. n. 111 /2011 che prevede *"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% o delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. "*;

VERIFICATO che:

- dall'1.01.2011 ad oggi l'Ente è stato interessato da 51 cessazioni/pensionamenti di cui 8 cat. B), 32 cat. C) e 9 cat. D),
- non sono presenti vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015;

RITENUTO quindi che per assicurare il rispetto dei limiti attualmente vigenti in materia di spesa di personale occorre limitarsi ad interventi mirati che non gravino eccessivamente sul bilancio comunale essendo possibile spendere per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 60% della spesa del personale cessato nell'anno precedente (in precedenza fino al 40%) per gli anni 2014 e 2015, fino allo 80% per gli anni 2016 e 2017 e il 100% dal 2018. Ammesso il cumulo fino a 3 anni dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per nuove assunzioni;

RILEVATO che ai vincoli alle assunzioni previste dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) a carico degli EE.LL. si sono aggiunti quelli previsti dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208), finalizzati alla ricollocazione del personale degli Enti di area vasta, che permangono fino alla conclusione dei relativi procedimenti di mobilità del proprio ambito regionale.

Turn over pari al 25% delle cessazioni dell'anno precedente (per gli anni 2016-2017-2018, 100% dal 2019).

Sembrerebbe permanere la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti. La nuova disposizione (comma 228) infatti sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn over così come prevista all'art. 3 comma 5 del DL 90/2014

Condizioni: nessuna differenza con quelle in vigore nel 2015, salvo il fatto che invece di fare riferimento al patto di stabilità dal 2016 si dovrà fare riferimento ai nuovi obiettivi di finanza pubblica (disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali) (comma 762).

Eccezioni alle nuove percentuali del turn over. Per gli enti con rapporto spesa personale/spese correnti = o < al 25% la più favorevole percentuale di utilizzo del turn over (100% b) valeva ancora per l'anno 2016 ed è disapplicata per gli anni 2017 e 2018 (comma 228).

Per il ricollocamento del personale degli Enti di area vasta non destinato a funzioni fondamentali valgono le precedenti percentuali di turn over previste nel DL 90/2014 (60% delle cessazioni 2014 per il 2015 e 80% delle cessazioni 2015 per il 2016) (comma 228). Questa disposizione va però coordinata con quanto previsto al secondo periodo del comma 424 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che prevede l'utilizzo della restante quota derivante dalle cessazioni dell'anno precedente all'esclusivo fine del ricollocamento nei propri ruoli del personale degli Enti di area vasta in mobilità.

- art. 4, comma 1 — la ricollocazione del personale degli enti di area vasta può avvenire anche presso enti che non hanno rispettato il patto di stabilità e/o i tempi medi di pagamento;
- art. 4, comma 2 — mobilità "automatica" per dipendenti (consenzienti) delle province in distacco/comando al 31 dicembre 2014.
- art. 4, comma 3 - recupero resti cessazioni triennio 2011-2013.

- art. 5 - polizia provinciale alla polizia municipale. Obbligo di transito dei dipendenti della polizia provinciale nei ruoli degli enti locali.

CONDIVISO che le linee fondamentali della programmazione per il triennio 2016-2018 devono svilupparsi in modo tale da:

- favorire, nel rispetto delle disposizioni che pongono vincoli alle nuove assunzioni e delle risorse di bilancio, il potenziamento degli uffici che maggiormente necessitano di personale in ragione della esigua dotazione e della mole di lavoro da svolgersi;
- consentire i necessari accrescimenti di responsabilità mediante le procedure di valorizzazione delle professionalità già presenti;
- gestire il turn-over del personale cessato;

PRECISATO:

- che il Piano triennale dei fabbisogni del personale indica il fabbisogno di personale dell'Ente fornendo, altresì, indicazioni di massima circa la modalità con cui realizzare la copertura degli organici prevista, garantendo complessivamente un adeguato accesso dall'esterno, configurandosi, inoltre, come atto propedeutico autorizzatorio per l'avvio delle procedure di assunzione;
- che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni, integrazioni e limitazioni in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO ATTO, inoltre, come sopra evidenziato, che l'art. 76 comma 5 del D. Ln. 112/2008, convertito in legge 06.08.2008 n. 133, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 90/2014;

VISTO, altresì, l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183, che stabilisce "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

CONSIDERATO che la condizione di soprannumero si rileva alla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica o qualora l'ente sia impossibilitato a rispettare i limiti della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente;

ATTESO che nel Comune di Carlentini non vi sono le condizioni richiamate al punto precedente;

RITENUTO opportuno che la Giunta, nell'ambito delle proprie specifiche competenze di attuazione degli indirizzi generali di governo, dia concrete indicazioni sulle modalità di realizzazione degli obiettivi gestionali, nella consapevolezza che il comportamento dell'Amministrazione, e dei soggetti che per esse operano, deve essere coerente con le funzioni ed i servizi assegnati allo stesso ente, in conformità ai generali ed irrinunciabili canoni di buona amministrazione e finalizzato a garantirne il corretto svolgimento, evitando effetti negativi sull'attività dell'Ente in termini di rallentamento e inerzie delle procedure amministrative;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà oggetto di informazione alle OO.SS., ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L del 01.04.1999, quale proposta della volontà della PA di approvare la programmazione triennale in oggetto;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dai

Resp.li degli uffici di competenza;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per i motivi illustrati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, il seguente programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):

Anno 2018:

Assunzione n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat D;

Assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile cat. C;

Assunzione n. 10 Vigili Urbani Istruttore di Vigilanza cat. C;

Assunzione n.1 unità disabile, Istruttore Direttivo Contabile Cat. D;

Anno 2019

Nessuna assunzione

Anno 2020

Nessuna assunzione

2) **DI DARE ATTO** che il piano triennale del fabbisogno di cui al punto 1) è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione del personale, nonché nel rispetto del limite di spesa tendente ad ottenere una riduzione progressiva del costo del lavoro;

3) **DI RIBADIRE** che la programmazione triennale del fabbisogno del personale, in argomento dovrà essere oggetto di ulteriori variazioni, integrazioni e limitazioni in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

4) **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Benfatto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 18-04-2018

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____